

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 79975
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2013,
posta in decisione all'udienza del 13.2.2020,
e vertente

tra

“Fallimento n. 103/19 di Astra Bingo S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 35, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Rossi che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- attore -

e

“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,

- convenuto -



FATTO

Con citazione ritualmente notificata, la “Astra Bingo S.r.l.” proponeva opposizione ex art. 3 r.d. 639/1910 avverso l’ingiunzione di pagamento n. 2013/25995/giochi/BNG del 4.10.2013 dell’importo di euro 1.735.343,11 a titolo di danno erariale.

Parte attrice esponeva di essere titolare della concessione n. 276/T1/08/R per l’esercizio di attività in Bari, Corso Cavour n. 34/a; di aver chiesto il trasferimento da questo indirizzo a Via Bruno Buozzi n. 33; che con nota del 28.9.2010 la AAMS autorizzava lo spostamento della sala, fissando il termine per la conclusione dei lavori; di aver chiesto la concessione di un termine suppletivo; che AAMS con nota del 13.10.2011 avviava il procedimento di revoca della concessione per arbitraria interruzione dell’attività, atteso che il trasferimento della sala si era chiuso in senso negativo per mancata tempestiva richiesta di collaudo; di aver rappresentato la possibilità di spostamento in altra sala già pronta; che con nota del 24.5.2012, n. 2012/23441/giochi/BNG, la AAMS comunicava la revoca della concessione e l’escussione della fideiussione per euro 516.456,89 e quantificava il danno erariale in euro 2.251.800,00; di aver impugnato tale provvedimento davanti al T.A.R.; che l’art. 17 della convenzione prevedeva una clausola compromissoria; che non era possibile utilizzare lo strumento ex art. 3 r.d. n. 639/10; che era violato l’art. 1 dello stesso r.d. per incompetenza e violazione di legge; che il credito azionato a titolo risarcitorio era inesistente, anche in virtù delle clausole della convenzione, nonché illiquido ed inesigibile; che erano violati l’art. 3 del decreto del Ministro delle Finanze n. 29 del 31.1.2000 e l’art. 13 della convenzione; che la quantificazione del danno era priva di riscontro probatorio e che vi era illogicità e disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche.

Si costituiva parte convenuta, rilevando la infondatezza dell’opposizione.



A seguito del fallimento della “Astra Bingo S.r.l.” si costituiva il “Fallimento n. 103/19 di Astra Bingo S.r.l.”

All’udienza del 13.2020, parte attrice concludeva per la revoca e l’annullamento dell’ingiunzione opposta, nonché per la restituzione della fideiussione, parte convenuta per il rigetto delle domande ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.

DIRITTO

In via preliminare è rigettata l’eccezione di compromesso.

Ed invero, l’art. 17) della convenzione prevede che “Tutte le controversie tra Aams ed il concessionario, inerenti l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri”.

Il ricorso agli arbitri non è previsto come obbligatorio ma solo possibile, dunque facoltativo.

Per altro profilo, si osserva che l’indicazione dell’entrate riscuotibili con la procedura di cui al r.d. 639/1910 di cui all’art. 1 dello stesso decreto non deve ritenersi tassativa, tanto è vero che si ritiene applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2009, n. 11992; Cass. civ., Sez. I, 25/08/2004, n. 16855).

Tuttavia ciò è possibile solo quando la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), mentre nella fattispecie, avendo ad oggetto l’ingiunzione un risarcimento del danno, incerto nel suo ammontare e determinato unilateralmente e discrezionalmente dall’amministrazione, queste condizioni non ricorrono.



Da quanto esposto consegue l'annullamento dell'ingiunzione opposta, con assorbimento di ogni altra questione, compresa quella relativa alla pronuncia della Corte Costituzionale di illegittimità delle norme in base alle quali sono stati nominati i dirigenti che hanno emanato i provvedimenti relativi alla "Astra Bingo S.r.l.", in ordine alla sua regolarità formale.

Peraltro, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639/10 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'amministrazione, con il conseguente potere e dovere del giudice di accertare comunque il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione (per tutte Cass. civ. Sez. III Sent., 29/01/2019, n. 2355).

Nel merito, la revoca della concessione è stata adottata dalla nota ministeriale n. 2012/22878/giochi/BNG del 22.5.2012 sul presupposto del mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla data di sospensione dell'attività nella sala da trasferire e di centocinquanta dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione al trasferimento e, a seguito dell'esito negativo della procedura di trasferimento, per la mancata riapertura della sala originaria richiesta con nota dell'amministrazione del 19.1.2011.

Ne consegue la violazione dell'obbligo di garantire la continuità del servizio previsto dall'art. 3, 5° comma, lett. e) della convenzione, anche in relazione all'art 13), lett. b, che stabilisce la revoca della concessione in caso di interruzione dell'attività non dipendenti da forza maggiore.

Il dato storico del mancato rispetto del termine previsto per il trasferimento e della mancata ed immediata riapertura dell'attività, o comunque, al di là del rispetto o meno dei termini, dell'assenza di esercizio dell'attività, non è contestato da parte attrice, la quale, tuttavia, evidenzia la sussistenza di una richiesta della proroga del termine a causa di intralci amministrativi e burocratici, istanza rimasta senza esito, ovvero di trasferire l'attività in altra sala già pronta.



Sul punto si evidenzia, da un lato, che non vi è prova di impedimenti oggettivi tali non poter far rispettare i termini previsti ed integranti vere e proprie cause di forza maggiore, come del resto riconosciuto anche dal giudice amministrativo in base alle pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, in atti, e, per altro profilo, l'autorizzazione al trasferimento in altra sala già pronta è rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione.

Né risulta alcuna disparità di trattamento, invocata ma non dimostrata, rispetto a situazioni identiche.

Dunque deve ritenersi corretta la revoca della concessione.

Sotto il profilo del danno, che è poi l'oggetto della presente opposizione, si osserva che l'art. 6) della convenzione prevede espressamente una cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti del concessionario, garanzia esercitata dall'amministrazione con l'incameramento della polizza fideiussoria di euro 516.456,89.

Orbene, sotto un primo profilo questo importo, da considerarsi alla stregua di una clausola penale, ha predeterminato ed esaurito il danno derivante dai mancati introiti per l'amministrazione in via forfettaria e preventiva, di guisa che parte opposta nulla può più pretendere.

Per altro aspetto, dell'ulteriore danno, la cui prova deve essere rigorosa, non vi è comunque ed in ogni caso alcun riscontro concreto, essendo inoltre lo stesso calcolato dal gennaio 2011 fino alla scadenza della concessione, ottobre 2014, dunque senza considerare la possibilità di riaffittare immediatamente locali di Corso Cavour n. 34/a ad altro concessionario e limitare o ridurre notevolmente il danno, il quale può ritenersi sussistente, ma interamente coperto dall'incameramento della cauzione.



All'annullamento dell'ingiunzione opposta consegue, dunque, anche il rigetto della pretesa creditoria dell'ulteriore danno di euro 1.735.343,11, nonché il rigetto della domanda avanzata da parte attrice di restituzione della cauzione.

La sostanziale soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a)** annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2013/25995/giochi/BNG del 4.10.2013;
- b)** rigetta la domanda di risarcimento di ulteriori euro 1.735.343,11; **c)** rigetta la domanda di restituzione della cauzione; **d)** compensa integralmente le spese processuali.

Roma, 26.9.2020

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

